



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO

Il GL

provvedendo sull' azione contro la discriminazione iscritta al n. 1355/2012 RG, promossa da [REDACTED] c/ COMUNE DI MIRA + INPS, a scioglimento della riserva formulata all' udienza odierna 24.1.2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente è cittadino straniero, non comunitario, soggiornante di lungo periodo: vive e lavora in Italia ed è titolare di carta di soggiorno nonché della residenza nel Comune di Mira (VE).

Ha agito in giudizio davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Venezia con ricorso depositato il 13.6.2012 nei confronti del Comune di Mira e dell' Inps per ottenere l' accertamento del carattere illegittimo e discriminatorio del diniego, opposto dal medesimo Comune di Mira, alla sua domanda diretta ad ottenere l' "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" previsto dall'articolo 65 della L. 448 del 1998.

Si tratta di prestazione la cui erogazione è a carico dell' Inps, e il rifiuto opposto dal Comune competente è censurato quale violazione del principio di parità sancito dalla Direttiva 2003/109/CE, recepita dall'Italia con il D.Lgs. n. 3 del 2007, dunque quale comportamento discriminatorio in quanto fondato sulla differenza di nazionalità.

Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo al Giudice di accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Mira e dall' INPS e di ordinare alle parti convenute di cessare tale condotta e di pagare l'assegno mensile per gli anni 2010 e seguenti.

Si è costituito unicamente l'Inps eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l' infondatezza del ricorso attesa la normativa nazionale in materia, che riconosce la prestazione oggetto di causa allo straniero extra UE unicamente se rifugiato, pacifica a monte la spettanza della prestazione stessa al cittadino comunitario ex art 2 comma 2 DM 337/2001. Il procedimento è stato istruito documentalmente.

Il ricorso va accolto.

Va a monte disatteso il vizio, evidenziato dall' Inps nelle note finali e rilevabile d' ufficio, di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione del valore della prestazione ex art. 152 disp att c.p.c come integrato dall' art 38 DL 98/2011 conv con legge 11.7.2011.

Il rilievo è infondato in quanto la norma invocata riguarda testualmente "i giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali" mentre nel caso di specie si è in presenza di azione antidiscriminatoria, rispetto alla quale il riconoscimento dell' assegno non costituisce l' oggetto diretto

MP

della pretesa, bensì unicamente uno dei provvedimenti che il Giudice può adottare per rimuovere l'effetto discriminatorio censurato.

Nel merito il ricorso è fondato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, di cui ai numerosi precedenti di merito (1° e 2° grado) dimessi in atti dal ricorrente, secondo cui il diniego allo straniero extra UE lungo soggiornante dell'assegno al nucleo familiare previsto dall'articolo 65 della L. 448 del 1998 costituisce condotta discriminatoria.

Vanno a monte affermate sul piano processuale:

- l'applicabilità del rito sommario di cognizione ex art 702 bis e segg c.p.c. atteso l'espresso richiamo in tal senso ex art 28 d.lgs 150/2011, da cui l'adozione della decisione con ordinanza appellabile;
- la competenza per materia del giudice del lavoro, trattandosi di discriminazione integrata dal diniego di prestazione assistenziale (art. 442 c.p.c.);
- la legittimazione passiva anche dell'Inps quale ente erogatore della prestazione, oltre che, ovviamente, del Comune di residenza quale ente cui compete l'accertamento delle condizioni per l'erogazione, e dunque il riconoscimento della prestazione.

Quanto al merito, in fatto è pacifico – e comunque riscontrato dalla documentazione – che il ricorrente versa nella situazione personale e familiare di cui all'art 65 L. 448/1998 essendo residente in Italia e padre di quattro figli minori ed avendo in tale veste a far data dal 2010 presentato al Comune di residenza domanda per avere la relativa prestazione assistenziale.

In diritto la ricostruzione maggiormente convincente tra quelle proposte nei precedenti agli atti è quella del Tribunale di Milano GL. dott. Pietro Martello, che viene dunque qui recepita, secondo la quale:

- il principio di parità fra cittadino nazionale e straniero extra UE lungo soggiornante è affermato con ogni chiarezza dall'articolo 11 della Direttiva 2003/109/CE;
- tale principio è stato interamente recepito nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 3/2007, che, nel modulare il nuovo testo dell'articolo 9 del D.lgs. n. 286/98 (testo unico sull'immigrazione), prevede che il lungo soggiornante può "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale";
- l'inciso "salvo che sia diversamente disposto" contenuto nell'articolo 9, comma 12, lettera e) del D.lgs. n. 286/98 come modificato dal D.Lgs. n. 3 del 2007 non determina la legittimità della deroga al principio della parità di trattamento in relazione al fatto che l'art 65 ult clt prevede il beneficio in questione solo per i cittadini italiani residenti;
- non la determina in quanto una deroga siffatta - pur in astratto possibile attesa la facoltà in tal senso concessa, per le prestazioni non essenziali, dall'art. 11 comma 4 della Direttiva 2003/109/CE - non è stata operata dal nostro Legislatore né in sede di ricezione della Direttiva stessa né con disposizioni successive; né una siffatta deroga è ipotizzabile venga fatta sulla base di disposizioni precedenti nel tempo rispetto al D.Lgs. n. 3 del 2007 ostandovi sia il principio della successione delle leggi del tempo, sia un'interpretazione della norma predetta nel contesto complessivo della normativa comunitaria e, in particolare dell'articolo 14 della Convenzione

europea dei diritti umani, della Convenzione OIL n. 143 del 1975, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo;

- il complesso di tale norme evidenzia, infatti, la pervasività delle principio di parità di trattamento e comporterebbe, comunque, la disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario.

Da tali considerazioni, espresse appunto nel precedente in atti del Tribunale di Milano e qui recepite siccome pienamente condivisibili, deriva il riconoscimento al ricorrente del diritto ad avere l'assegno previsto dall'articolo 65 della L. 448 del 1998.

Ne conseguono la qualifica del diniego come condotta discriminatoria in quanto fondata in via esclusiva sulla differenza di nazionalità e per l'effetto la condanna degli enti convenuti, Comune e INPS, a cessare la condotta discriminatoria nonché, quale provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, a riconoscere ed erogare l'assegno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Visti gli artt. 44 d.lgs 286/1998, 28 d.lgs 150/2011 e 702 bis e ségg c.p.o.,

..... p.q.m.

1. accerta il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento al ricorrente dell' "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" previsto dall'articolo 65 della L. 448 del 1998;
2. condanna il Comune convenuto e l' Inps, ciascuno per quanto di competenza, a riconoscere ed erogare al ricorrente tale prestazione per gli anni 2010, 2011 e 2012, nonché, permanendo i requisiti di fatto previsti dalla norma, anche per gli anni successivi;
3. condanna i medesimi enti convenuti in via interna solidale alla refusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in € 1.600,00, di cui € 10,00 per spese vive e il residuo per competenze professionali.

Si comunichi.

Venezia, 24.1.2013.

Il Giudice

dot.ssa Margherita Bortolaso

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mauro Lugato

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

Venezia, 24 GEN 2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mauro Lugato



Bortolaso